



COMUNE DI  
SAN FELICE DEL BENACO  
PROVINCIA DI BRESCIA

CODICE ENTE 10421	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N. 20	

## ORIGINALE

### Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza pubblica di prima convocazione – Seduta ORDINARIA

**OGGETTO: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI NEI COMUNI DELLA VALTENESI.**

L'anno **duemilacinque** il giorno **sedici** del mese di **giugno** alle ore **20.00**, nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

	Pres. Ass	
Marsiletti Gianluigi	Si	No
Florioli Ambrogio	Si	No
Tiboni Michela	Si	No
Zuin Simone	Si	No
Percaccini Matteo	Si	No
Savoldi Alvaro	Si	No
Lombardi Elena	Si	No
Bellini Giacomo	Si	No
Cavedaghi Paola	Si	No
Berlendis Cristina	Si	No
Maruelli Guido	Si	No
Robusti Simona	Si	No
Rosa Paolo	Si	No
<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>0</b>

Partecipa il Segretario comunale Sig. **ROMANELLO DR.SSA LAURA** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Ricontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. **FLORIOLI AVV. AMBROGIO** Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 4 dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE N. 20 DEL 16.06.2005

**OGGETTO: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI NEI COMUNI DELLA VALTENESI.**

**Il Presidente del Consiglio Comunale** Ambrogio Florioli introduce l'argomento all'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore ai servizi sociali Giacomo Bellini;

**L'Assessore ai Servizi Sociali** Giacomo Bellini ricorda che le nuove modifiche apportate alla disciplina relativa all'erogazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nei comuni della Valtenesi sono state preventivamente discusse dalla Commissione comunale per l'assistenza, nominata con deliberazione di Giunta Comunale numero 147 del 19 agosto 2004 e sono state recepite ed approvate con unanimità di consensi;

L'Assessore Bellini relaziona circa la modifica apportata all'articolo 3.2 relativa alla definizione del minimo vitale, con l'introduzione della previsione che il minimo vitale per la persona sola corrisponde ad un valore Isee individuato discrezionalmente dall'Amministrazione comunale, comunque non inferiore all'importo della pensione minima Inps al primo gennaio dell'anno precedente. Riferisce che per l'anno corrente il minimo vitale per la persona sola è stabilito nell'importo di 500 euro mensili.

L'altra modifica ed integrazione di rilievo che si richiede al Consiglio comunale di recepire riguarda invece il Mini Centro Ricreativo Estivo Diurno (Minicred). Destinatari del servizio sono i minori da uno a sei anni.

Il Presidente Ambrogio Florioli dichiara aperto il dibattito sull'argomento.

Chiede la parola il Capogruppo della lista "Vivere San Felice, Portese e Cisano" Consigliere Cristina Berlendis per chiedere spiegazioni tecniche sulla disciplina dell'erogazione dei servizi in generale, che reca l'intitolazione: "... nei comuni della Valtenesi".

L'Assessore Bellini ricorda che l'intitolazione della disciplina fa riferimento ai Comuni della Valtenesi perchè è stata progettata dai vari Assessorati ai Servizi sociali e dai Servizi Sociali di tutti i Comuni secondo uno schema condiviso. Poi è stata lasciata all'autonomia di ogni singolo Comune la possibilità di intervenire secondo esigenze specifiche.

Il Consigliere Cristina Berlendis chiede spiegazioni in merito al concorso del Comune di San Felice al costo del servizio del mini centro ricreativo estivo, perchè a pagina ventiquattro si fa riferimento all'allegato B, ma l'allegato B parla di area minori e centro ricreativo estivo diurno.

Interviene il Sindaco Gianluigi Marsiletti confermando che l'allegato B deve ritenersi applicabile anche per il concorso del Comune di San Felice al costo del servizio del mini-cred ed invita il Segretario Comunale a disporre per l'esplicitazione a pagina 10 della tabella 7 dell'allegato B;

Il Consigliere Cristina Berlendis chiede inoltre alcuni chiarimenti tecnici circa lo svolgimento del Cred per la stagione estiva 2005 ed inoltre chiede spiegazioni circa il mancato inserimento nella disciplina generale per l'erogazione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali della previsione del micro-nido e della contribuzione alle famiglie per il servizio stesso.

L'Assessore Bellini risponde che la disciplina dell'erogazione del servizio di micro-nido è ancora sperimentale e pertanto si è ritenuto di tenerla separata e rimanda alla trattazione dell'ordine del giorno successivo.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATA** la propria deliberazione numero 70 del 27 dicembre 2001 avente per oggetto." Esame ed approvazione della disciplina relativa all'erogazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nei comuni della Valtenesi;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione numero 46 del 28 novembre 2002 avente per oggetto." Esame ed approvazione della disciplina relativa all'erogazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nei comuni della Valtenesi";

**RICHIAMATA** la propria deliberazione numero 9 del 10 febbraio 2004 avente per oggetto:"disciplina relativa all'erogazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nei comuni della valtenesi. integrazione relativa ai servizi sostitutivi. Integrazione relativa ai servizi sostitutivi "

**DATO ATTO** che le modifiche ed integrazioni alla disciplina in oggetto si rendono necessarie ed opportune alla luce dell'esperienza derivante dalla concreta applicazione ed attuazione della disciplina stessa;

**VISTO** l'articolo 42 del decreto legislativo 267/2000;

**DATO ATTO** che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio sociale del Comune ai sensi dell'articolo 49 del T.U.E.L 267/2000.;

**VISTA** la legge numero 328 dell'8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 109 e successive modifiche ed integrazioni sull'ISEE;

Con voti favorevoli tredici espressi in forma palese per alzata di mano da tredici consiglieri presenti e votanti

### DELIBERA

1) Di approvare le modifiche alla disciplina relativa all'erogazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali già approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 70 del 27 dicembre 2001, esecutiva ai sensi di legge modificato con successive deliberazioni numero 46 del 28 novembre 2002 e numero 9 del 10 febbraio 2004, secondo il testo della disciplina con apportate ed evidenziate con colore rosso le modifiche ed integrazioni, testo che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, unitamente agli allegati :

- A " Definizione minimo vitale e costi di riferimento dei servizi erogati dal Comune"
- B Determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, con le precisazioni circa l'applicabilità della tabella 7 ( pagina 10) area minori- centro ricreativo estivo diurno (CRED) anche al mini centro ricreativo estivo diurno (Minicred).

2) Di dare atto che il funzionario responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente deliberato è il Responsabile del servizio sociale del Comune di San Felice del Benaco, Assistente Sociale Lara Andreassi.





---

Parere ai sensi dell'art.49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

Il Responsabile dell' AREA SOCIO ASSISTENZIALE esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto.



Il Responsabile dell' Area Socio Assistenziale  
ASS. SOC. ANDREASSI LARA

*Lara Andreassi*

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
MARSILETTI GIANLUIGI

Il Presidente  
FLORIOLI A.V. AMBROGIO



Il Segretario comunale  
ROMANELLO DR.SSA LAURA

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art.134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267))

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Lì, 04 AGO 2005



Il Segretario Comunale  
ROMANELLO DR.SSA LAURA

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 25 LUG 2005. all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Lì, 25 LUG 2005



Il Segretario Comunale  
ROMANELLO DR.SSA LAURA

---

# DISCIPLINA RELATIVA ALL'EROGAZIONE

---

## DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

---

### NEI COMUNI DELLA VALTENESI

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO  
Provincia di Brescia

Allegato 1 ..... alla deliberazione di

Consiglio Comunale n. 20 del 16.06.2005

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(*Romanello dott.ssa Laura*)

IL SINDACO  
(Gianluigi Marsiletti)

## PREMESSA

### LA LEGGE QUADRO SUL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI E IL PIANO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI 2001-2003

La Legge 8 novembre 2000, n.328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", detta i principi e le norme cui gli Enti locali devono attenersi nella realizzazione degli interventi e dei servizi sociali.

L' **ART.1** ne sancisce i **PRINCIPI informativi**, affermando che "La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione".

Esso precisa, altresì, che per "Interventi e servizi sociali" si intendono "tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia".

Agli enti locali, nell'ambito delle competenze sancite dalle leggi vigenti\*, spettano le funzioni di programmazione e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo i principi di :

- sussidiarietà
- cooperazione
- efficacia - efficienza - economicità
- omogeneità
- copertura finanziaria e patrimoniale
- responsabilità ed unicità dell'amministrazione
- autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali

\* In particolare: il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, la Legge Regionale 5 gennaio 2000, n.1 e la Legge (quadro) 8 novembre 2000, n.328

Secondo il principio della "sussidiarietà" l'esercizio delle responsabilità pubbliche deve, in linea di massima, incombere di preferenza sulle autorità più vicine ai cittadini (art. 4 della Carta Europea).

In attuazione di questo fondamentale principio la legge prevede che le funzioni degli enti locali in materia di programmazione e organizzazione siano esercitate "riconoscendo e agevolando il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore" (art.1, comma 4).

Il Piano Nazionale 2001-2003 ribadisce, altresì, che "La sussidiarietà deve essere realizzata attraverso la concertazione a tutti i livelli istituzionali con le organizzazioni sindacali che hanno il compito di formulare gli obiettivi di benessere sociale, di concorrere alla programmazione degli interventi e di verificarne il raggiungimento, valorizzando il ruolo del volontariato del terzo settore nella coprogettazione e nella realizzazione dei servizi." (D.P.R. 3 maggio 2001, "Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003", a norma dell'art.18, comma 2 della L.328/2000).

Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono i soggetti pubblici, nonchè, in qualità di parti attive nella fase progettuale e nella realizzazione concertata degli interventi, i soggetti privati sopra menzionati.

All'art.5 la legge specifica che "Ai fini dell'affidamento dei servizi [...], gli enti pubblici [...] promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonchè il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale".

La legge promuove, infine, la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali più sopra precisati.

**L' ART.2 individua i DESTINATARI del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali:**

- i cittadini italiani
- i cittadini degli Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali
- gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonchè i minori iscritti nella loro carta di soggiorno

precisando che ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, limitatamente al periodo necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente fino alla concessione del permesso di soggiorno, nonchè gli interventi di ricetto ed assistenza temporanea degli stranieri da respingere o da espellere.

Il medesimo articolo stabilisce, altresì, l'accesso prioritario, in un'ottica insieme di prevenzione e di sostegno, ai soggetti portatori di bisogni gravi:

- soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito
- soggetti con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico
- soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro
- soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali

La legge definisce le politiche sociali come universalistiche, rivolte alla generalità degli individui, senza alcun vincolo di appartenenza, stabilendo quale  **criterio di accesso la gravità del bisogno**.

Affinchè le politiche sociali siano veramente universalistiche, è necessario che le persone e le famiglie con situazioni di bisogno più acuto o in condizioni di maggiore fragilità siano messe in grado di poter accedere ai servizi rivolti a tutti, oltre che eventualmente a misure e servizi specificamente dedicati.

Perché ciò si realizzi occorre mettere a punto strumenti di informazione adeguati, modalità di lavoro sociale, di accompagnamento che compensino le situazioni di fragilità e valorizzino le capacità delle persone e delle loro reti sociali e familiari.

A tale riguardo assumono importanza fondamentale le prestazioni di **servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari**, che la Legge stessa pone al primo posto fra le prestazioni minime garantite a tutti i cittadini.

"La funzione di segretariato sociale risponde all'esigenza primaria dei cittadini di:

- avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi
- conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio in cui vivono, che possono risultare utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita

In particolare l'attività di segretariato sociale è finalizzata a garantire: unitarietà di accesso, capacità di ascolto, funzione di orientamento, funzione di filtro, funzioni di osservatorio e monitoraggio dei bisogni e delle risorse, funzione di trasparenza e fiducia nei rapporti tra cittadino e servizi, soprattutto nella gestione dei tempi di attesa nell'accesso ai servizi.

E' quindi un livello informativo e di orientamento indispensabile per evitare che le persone esauriscano le loro energie nel procedere, per tentativi ed errori, nella ricerca di risposte adeguate ai loro bisogni. A questo scopo occorre in particolare evitare che proprio i cittadini più fragili e meno informati vengano scoraggiati nella ricerca di aiuto a fronte di barriere organizzative e burocratiche che comunque vanno rimosse per ridurre le disuguaglianze nell'accesso."

"Le funzioni del servizio sociale professionale sono finalizzate alla lettura e decodificazione della domanda, alla presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, all'attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse in rete, all'accompagnamento e all'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione".

(D.P.R. 3 maggio 2001, "Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003", a norma dell'art.18, comma 2 della L.328/2000)

Le altre prestazioni rispetto alle quali la legge, all'art.22, comma 4, lettere dalla a) alla e), prevede "comunque l'erogazione" in ciascun ambito territoriale ("prestazioni minime garantite") sono:

- servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari
- assistenza domiciliare
- strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali
- centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario

**"Le persone e le famiglie possono essere chiamate a concorrere al costo dei servizi universali in base alla loro condizione economica, per salvaguardare il criterio dell'equità".** (D.P.R. 3 maggio 2001, "Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003", a norma dell'art.18, comma 2 della L.328/2000).

L'art.25 della Legge, in merito all'"Accertamento della condizione economica del richiedente" stabilisce che **"Ai fini dell'accesso ai servizi [...], la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n.130."**

# **CRITERI CHE REGOLAMENTANO L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI DELL'AREA SOCIO-ASSISTENZIALE**

I Comuni della Valtenesi, recependo i principi e le direttive impartite dalla Legge 8 novembre 2000, n.328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", in premessa ampiamente specificati, in riferimento alle competenze degli enti locali, adottano i seguenti criteri ai fini dell'erogazione degli interventi e dei servizi afferenti all'Area Socio-assistenziale.

## **1. LE MODALITÀ DI INTERVENTO**

### **Nei confronti dell'utenza:**

#### **1.1 Le prestazioni automatiche**

Possono essere definite automatiche quelle prestazioni/servizi non soggetti a valutazione sociale, ma legati a condizioni oggettive predefinite quali l'età e la situazione economica.

Rientrano in questa tipologia, per esempio, i contributi relativi ai soggiorni climatici, i contributi di sostegno alle locazioni onerose, gli assegni in favore della maternità e delle famiglie numerose, ecc.

#### **1.2 Le prestazioni a valutazione sociale**

Sono prestazioni "a valutazione sociale" quelle erogate successivamente all'intervento del servizio sociale, che effettua un'indagine sulla situazione dell'utente e/o del suo contesto familiare e sociale di riferimento, definisce e valuta il problema o i problemi affrontabili, formula il piano di intervento e ne cura l'attuazione anche attraverso l'attivazione ed il coordinamento di risorse, servizi e strutture che ha individuato come utili e congruenti.

### **Nei confronti della comunità e del territorio:**

#### **1.3 Attività di territorio**

Rientrano negli interventi del lavoro sociale le attività di programmazione, organizzazione e gestione diretta dei servizi (servizio assistenza domiciliare, pasti caldi a domicilio, teleassistenza- telesoccorso, servizi educativi, centri diurni, ecc), nonché la realizzazione di attività di promozione e di prevenzione rivolte a gruppi di cittadini e finalizzate a contenere o prevenire situazioni di difficoltà, marginalità o esclusione (gruppi di auto-aiuto, iniziative a sostegno della genitorialità, del volontariato, ecc.).

## 2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### 2.1 L'Ufficio Servizi Sociali

- E' il servizio di base per l'accoglienza e l'orientamento di tutti i cittadini in condizione di disagio
- effettua le necessarie indagini sociali, propone l'ammissione ai servizi, l'erogazione di contributi e l'integrazione economica relativamente agli inserimenti residenziali
- è sede della programmazione, organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali attivati nel Comune
- interagisce con le Associazioni di Volontariato site nel proprio territorio, ove esistenti, in un'ottica di promozione e collaborazione
- collabora con le "Consulte anziani" nell'organizzazione di alcuni servizi rivolti alla terza età

### 2.2. Attività dell'Ufficio Servizi Sociali

#### *Segretariato sociale*

E' obiettivo del "segretariato sociale" l'attività di informazione e di orientamento dell'utenza rispetto ai servizi ed agli interventi socio-assistenziali, alla loro disponibilità e modalità di utilizzo.

#### *Interventi per l'emarginazione grave*

L'articolazione di specifici interventi nei confronti di questa area del bisogno serve per monitorare le caratteristiche delle persone in condizione di grave emarginazione, nonché per essere in rete con le numerose risorse organizzate di volontariato attivo.

Vengono realizzati:

- interventi di prima assistenza per dare risposta a problemi immediati ed indifferibili;
- interventi individualizzati di integrazione sociale attraverso percorsi di inserimento abitativo e lavorativo.

#### *Avviamento al lavoro*

Vengono curati gli interventi per l'integrazione lavorativa di persone svantaggiate e di persone disabili attraverso l'offerta di sostegno ai percorsi di inserimento al lavoro, la realizzazione di progetti specifici di formazione e di avviamento al lavoro, in collaborazione con il Nucleo Inserimenti Lavorativi dell'A.S.L., appositamente delegato.

#### *Attività di collaborazione per le tutele*

Viene garantito il raccordo tra il servizio sociale di base ed il Tribunale per l'individuazione di persone disponibili ad assolvere il compito di tutore nei confronti di persone interdette o inabilite, particolarmente nelle situazioni in cui sia problematico o inopportuno individuare il tutore entro la rete familiare.

#### *Problematiche della casa*

Mantiene i rapporti con l'Aler, gestisce la graduatoria degli Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e provvede alla fase istruttoria delle relative istanze.

#### *Problematiche inerenti gli affitti*

Gestisce il Fondo Sostegno Affitti assegnato dalla Regione ai sensi della Legge 431/98, che sostiene i nuclei familiari che devono ricorrere alla locazione, regolarmente registrata, presso alloggi di edilizia privata.

#### *Assegni di maternità e per famiglie numerose*

Eroga i contributi di cui agli articoli 65 e 66 della Legge n.448/98 e successive integrazioni e modificazioni, a favore delle madri (anche affidatarie/adottive) prive di tutela previdenziale e dei nuclei familiari con almeno tre figli minorenni, propri o in affidamento/adozione.

### 2.3 I Servizi

Le attività e gli interventi di servizio sociale sono articolati con riferimento alla condizione dei cittadini nelle diverse fasi esistenziali, ovvero in rapporto alla loro identificazione come minori, adulti o anziani.

Essi si connotano, inoltre, per la loro funzione:

- preventiva rispetto ai problemi del nucleo familiare: attività e iniziative volte a prevenire situazioni di disagio e a promuovere il mutuo aiuto e la formazione di reti solidali;
- di sostegno: servizi diurni/settimanali o di assistenza domiciliare o di sostegno delle funzioni ricoperte dai membri presenti nel nucleo;
- di sostituzione al nucleo medesimo: inserimenti in altri ambienti a carattere residenziale e continuativo, come Istituti, Case di Riposo, Comunità, Famiglie (adozione).

### 3. LA QUANTIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

L'erogazione dei servizi comunali fa riferimento a condizioni economiche annualmente stabilite.

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e le successive modifiche ed integrazioni impongono di utilizzare criteri unificati di valutazione della situazione economica (in seguito "ISEE") di coloro che richiedono servizi sociali non destinati alla generalità dei soggetti, o comunque servizi collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, anche allo scopo di garantire particolare tutela alle situazioni di disagio. I criteri fanno riferimento, da un lato al reddito e al patrimonio (mobiliare e immobiliare), dall'altro a variabili legate alla composizione e alle particolarità del nucleo familiare, così da individuare situazioni economiche equivalenti.

La norma stabilisce che il nucleo familiare da considerare ai fini dell'individuazione dell'Indice di Situazione Economica Equivalente è quello di risultanza anagrafica, comprensivo dei soggetti a carico ai fini Irpef. Essa, tuttavia, consente di differenziare la composizione del nucleo familiare di riferimento in relazione alla tipologia del servizio richiesto, con il vincolo di poterla eventualmente circoscrivere, ma non ampliare.

Per ogni servizio o prestazione per il quale si richiede una quota di partecipazione da parte dell'utenza, sarà quindi indicata la composizione del nucleo familiare alla quale applicare la valutazione della situazione economica.

Agli effetti di questa disciplina il convivente more uxorio è considerato coniuge.

Il Comune si riserva la facoltà di rivalersi delle spese sostenute relativamente ai servizi erogati anche nei confronti degli eredi.

#### 3.1. Criteri per l'erogazione degli aiuti economici e per l'accesso ai servizi

L'ISEE del nucleo cui appartiene il destinatario diretto della prestazione (nucleo la cui composizione viene definita in relazione a ciascuna tipologia di servizio) e degli eventuali familiari viene calcolata secondo le indicazioni di legge, che attualmente prevedono di sommare:

- il reddito complessivo ai fini IRPEF come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ovvero dal più recente documento contenente le informazioni di cui trattasi (CUD) in possesso del soggetto (fanno eccezione alla esposta regola i titolari di reddito agrario che fanno riferimento all'apposita disciplina).
- il reddito figurativo dei beni mobiliari (determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, emessi nell'anno precedente, al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare);
- il patrimonio mobiliare (come definito nel D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221) valutato nella misura del 20% del valore esistente al 31.12 dell'anno precedente la dichiarazione, al netto della franchigia prevista.
- il patrimonio immobiliare (come definito nel D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221) valutato nella misura del 20% del valore ai fini ICI al netto della franchigia prevista.

All'importo così ottenuto va sottratto l'eventuale canone di locazione nelle modalità previste dalla norma.

La documentazione necessaria per la definizione dell'ISEE è rappresentata dalla dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche dei nuclei familiari richiedenti la prestazione sociale agevolata.

Tale dichiarazione è predisposta direttamente dal soggetto, ovvero, a richiesta, compilata dall'ufficio sulla base delle risultanze della documentazione cartacea prodotta dall'interessato, che comunque sottoscrive la dichiarazione.

Ove non diversamente indicato, fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché i soggetti a carico a fini IRPEF, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Ai sensi dell'art.4, comma 7 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 e successive modificazioni l'Amministrazione comunale "può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

### 3.2 Definizione del minimo vitale

Il minimo vitale per la persona sola corrisponde ad un valore ISEE individuato discrezionalmente dall'Amministrazione Comunale, comunque non inferiore all'importo della pensione minima INPS al 1° gennaio dell'anno precedente.

Per i nuclei superiori ad un componente, si utilizza la scala di equivalenza ISE:

NUMERO COMPONENTI	PARAMETRO
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza nel nucleo familiare di uno dei genitori e presenza di figli minori;

Maggiorazione di 0,2 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa;

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con invalidità civile superiore a 66% o portatore di handicap o titolarità di pensione di guerra o di invalidità per servizio categorie da 1 a 5.

Con delibera di Giunta comunale viene approvato annualmente l'allegato A alla presente disciplina, che definisce, relativamente all'anno corrente:

- il valore ISEE corrispondente al minimo vitale per la persona sola
- i costi di riferimento dei servizi socio-assistenziali erogati dal Comune

**N.B. I valori individuati nell'allegato B relativi al livello minimo della situazione economica (ISEE) denominato "iniziale", fino al cui importo corrisponde un servizio gratuito o la percentuale minima da applicare al costo del servizio medesimo per calcolare la tariffa a carico dell'utente, verranno aggiornati annualmente, per ogni singolo servizio, nella misura in cui verrà ridefinito l'importo del minimo vitale.**

**N.B. Per quanto riguarda tutti gli interventi attivati in data precedente all'entrata in vigore della presente disciplina, verranno applicate le nuove tariffe con decorrenza dalla data di approvazione della stessa. La rivalutazione dell'ISEE e il conseguente adeguamento tariffario sono previsti d'ufficio per il mese di aprile di ogni anno.**

## 4. INTERVENTI E SERVIZI GENERICI

### 4.1 INTERVENTI DI CARATTERE ECONOMICO

Il servizio sociale comunale individua l'opportunità di erogare contributi in denaro a fronte di condizioni specifiche tra le quali:

- reddito al di sotto del minimo vitale;
- necessità di fronteggiare bisogni straordinari ed improrogabili non sostenibili dalla propria situazione economica.
- capacità del beneficiario o delle sue reti di sostegno (familiari, parentali o informali) di utilizzare correttamente il contributo.

Qualora sussista l'incapacità del soggetto a gestire i propri redditi, la somma di denaro è erogata direttamente alla persona o all'ente che vanta il credito, ovvero che deve fornire la prestazione individuata.

L'erogazione dei contributi economici è soggetta a valutazione sociale.

**Detti interventi sono erogati, tenuto conto della disponibilità di bilancio, a sostegno di situazioni di bisogno di carattere eccezionale ed urgente di natura socio-sanitaria non sostenibili dal reddito familiare o dall'intervento della rete familiare.**

#### Modalità di valutazione della condizione economica

In relazione alla finalità dell'intervento viene preso in considerazione l'ISEE del nucleo familiare cui appartiene il destinatario diretto della prestazione, con situazione aggiornata al momento in cui viene esplicitata la richiesta, considerando in aggiunta ogni altro emolumento di spettanza, ancorché non considerato ai fini ISEE.

#### **Sono in ogni caso esclusi dall'erogazione del contributo:**

i titolari di patrimoni di valore superiore a € 10.500, ad eccezione dell'unica casa di abitazione del nucleo familiare.

#### Composizione del nucleo di riferimento:

Il destinatario diretto della prestazione, persone con lui conviventi (ancorché non parenti) e familiari a suo carico ai fini IRPEF.

Il sostegno economico del Comune interviene, comunque, dopo aver accertato che i figli e/o la rete parentale non sono in condizioni economiche tali da dover intervenire.

Tali condizioni sono accertate applicando la valutazione della situazione economica al nucleo familiare di appartenenza di ciascun figlio e di ciascun genitore, se non convivente con il destinatario diretto della prestazione, tenendo in considerazione la situazione economica del genitore, dei figli e di generi e nuore:

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- fino ad un ISEE mensile pari a € 600 il nucleo familiare è esente da contribuzione;</li><li>- per un ISEE compreso fra € 600 e € 1.800 il contributo mensile dovuto da ciascun nucleo è calcolato, proporzionalmente all'ISEE medesimo, da un minimo di 0 ad un massimo pari all'importo del contributo da erogarsi;</li></ul> <p>Ogni contribuzione inferiore o superiore dev'essere giustificata dalla valutazione sociale.</p> |
|---|

**Determinazione del contributo:** come da Allegato B

L'importo degli interventi economici può essere diversamente determinato in base alla valutazione del servizio sociale, che tiene conto delle finalità istituzionali proprie del Comune, allo scopo di evitare la marginalità sociale dei cittadini.

## Modalità di erogazione degli interventi economici

L'erogazione degli interventi economici è disposta dalla Giunta Comunale, a seguito della proposta dell'assistente sociale, che dovrà accertare lo stato di bisogno, sulla base della documentazione di seguito descritta:

- richiesta di intervento sottoscritta (ove possibile) dal diretto beneficiario della prestazioni, nella quale vengono altresì indicati i componenti della rete familiare di riferimento (figli, genitori, coniugi, conviventi)
- relazione a cura dell'assistente sociale, in merito alla situazione personale e familiare
- autocertificazione ISEE del beneficiario diretto e dei familiari chiamati ad intervenire
- ogni altro documento ritenuto necessario a stabilire le reali condizioni del nucleo, del singolo o della coppia
- documentazione specifica relativa a situazioni di emergenza del richiedente
- ogni altro documento che il cittadino ritenga utile a sostegno delle sue richieste o che il servizio ritenga utile per documentare la situazione

Il Comune si riserva la facoltà di procedere ad accertamenti, relativamente alla situazione economica e patrimoniale dichiarata, presso gli uffici competenti (Ufficio Distrettuale delle Entrate, Catasto, Ufficio del lavoro, ecc.).

## 4.2 SERVIZI DI SOSTEGNO DOMICILIARE

L'attivazione di un servizio al domicilio dell'utente sostiene la scelta di privilegiare l'azione preventiva e promozionale delle autonomie e delle autosufficienze della persona in difficoltà nonché di valorizzare il ruolo della famiglia e degli aiuti informali della comunità.

### 4.2.1 Assistenza domiciliare per persone anziane e disabili

**Finalità:** sostenere la permanenza della persona anziana e/o disabile nel proprio domicilio e presso la propria famiglia

**Destinatari:** il servizio è rivolto a persone sole in condizioni di parziale autonomia socio-sanitaria o a persone totalmente non autosufficienti inserite in un nucleo familiare che necessita di aiuto nella propria funzione assistenziale

**Prestazioni:** l'attività di sostegno si realizza mediante il lavoro di operatori socio-assistenziali che operano al domicilio della persona secondo il progetto individualizzato steso dall'assistente sociale

**Ammissioni:** la richiesta di ammissione è formulata dal diretto interessato.

L'ammissione al servizio ha carattere di universalità; le prestazioni vengono erogate compatibilmente con le risorse disponibili tenendo conto delle seguenti priorità:

- condizione di solitudine e impossibilità di attivare le reti di sostegno familiari, parentali e di vicinato
- gravità delle condizioni sanitarie e sociali
- situazione economica

#### Modalità di valutazione della situazione economica

La situazione economica è valutata secondo la normativa ISEE.

#### Composizione del nucleo di riferimento:

- il destinatario diretto della prestazione ed il coniuge, quando il servizio garantisce prestazioni dirette di assistenza alla persona
- l'intero nucleo quando il servizio garantisce prestazioni domestiche o interventi comunque rivolti all'intero nucleo

**Determinazione dei costi:** I costi di riferimento sono evidenziati nell'Allegato A

**Concorso al costo del servizio:** come da Allegato B

### *Prestazioni integrative dell'assistenza domiciliare a persone anziane e disabili*

#### 4.2.2 Servizio pasti

**Finalità:** garantire alle persone che non sono in grado di provvedere autonomamente ad una adeguata preparazione del pranzo, un pasto quotidiano variato e completo di tutti i principi nutritivi.

**Destinatari:** il servizio è rivolto a:

1. persone ultrasessantacinquenni o con accertato grado di disabilità permanente o temporanea tale da limitare l'autonomia personale, che presentano difficoltà nella preparazione del pasto
2. persone autosufficienti per le quali sia dimostrato un evidente rischio di emarginazione sociale

**Prestazioni:** viene garantita, di norma (salvo imprevisti o festività infrasettimanali), la consegna a domicilio del pasto dal lunedì al venerdì.

**Ammissioni:** le richieste di ammissione al servizio vengono valutate dall'assistente sociale, che definisce, sulla base delle condizioni psico-fisiche dell'utente, lo stato di bisogno e formula la richiesta d'ammissione.

**Il servizio prevede contribuzione a carico dell'utente.**

#### Modalità di valutazione della situazione economica

La situazione economica è valutata secondo la normativa ISEE.

**Composizione nuclei di riferimento:** l'intero nucleo e, in assenza del coniuge, i genitori, ancorché non conviventi. Sono, altresì, considerati facenti parte del nucleo coloro che sono a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti considerati.

**Determinazione dei costi:** I costi di riferimento sono evidenziati nell'Allegato A

**Concorso al costo del servizio:** come da Allegato B

### 4.2.3 Telesoccorso

**Finalità:** garantire un pronto intervento nel caso di malori improvvisi, cadute accidentali o incidenti domestici, favorendo in questo modo una maggiore tranquillità psicologica alle persone a rischio sociale o sanitario che sono sole o trascorrono la maggior parte della giornata da sole.

**Destinatari:** il servizio è rivolto a persona anziane o inabili che presentano una condizione sanitaria a rischio o persone anziane che vivono sole o in coppia che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.

**Prestazioni:** l'invio dell'allarme utente viene registrato dalla Centrale operativa del Gruppo Volontari del Garda di Salò, che immediatamente mette in atto gli interventi più opportuni. Il servizio funziona 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

**Il servizio prevede contribuzione a carico dell'utente**

#### Modalità di valutazione della situazione economica

La situazione economica è valutata secondo la normativa ISEE

**Composizione nuclei di riferimento:** l'intero nucleo e, in assenza del coniuge, i genitori, ancorché non conviventi. Sono, altresì, considerati facenti parte del nucleo coloro che sono a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti considerati.

**Determinazione dei costi:** i costi di riferimento sono evidenziati nell'Allegato A.

**Concorso al costo del servizio:** come da Allegato B

## 5. INTERVENTI E SERVIZI SPECIFICI

### 5.1 AREA ANZIANI

#### I servizi preventivi

##### *5.1.1 Soggiorni climatici*

**Finalità:** offrire alla popolazione anziana l'opportunità di trascorrere un periodo di vacanza terapeutico e socializzante.

**Destinatari:** persone anziane autosufficienti.

**Ammissioni:** sono prioritariamente ammessi ai soggiorni coloro che hanno compiuto, o compiono nell'anno, il 65° anno d'età e sono residenti nel Comune di San Felice d/B. L'ammissione al servizio ha carattere di universalità ed è subordinata ai posti disponibili, tenendo conto delle priorità di età, reddito e precedenti fruizioni.

##### *Contributo economico finalizzato alla partecipazione ai Soggiorni climatici*

Vengono erogati, nei limiti della disponibilità di bilancio, contributi tesi a sostenere coloro che, pur avendo i requisiti per l'ammissibilità ai Soggiorni climatici di cui sopra, hanno difficoltà a sostenerne il costo.

#### Modalità di valutazione della situazione economica

La situazione economica è valutata secondo la normativa ISEE.

##### *5.1.2 Corso di ginnastica articolare*

**Finalità:** offrire l'opportunità alla persona anziana di sviluppare e/o mantenere le proprie capacità motorie a condizioni agevolate, salvaguardando il suo benessere psico-fisico e il livello di autonomia che ne deriva.

**Destinatari:** il servizio è rivolto prioritariamente a persone anziane autosufficienti, residenti nel territorio comunale, che hanno compiuto il 65° anno di età, le quali vengono maggiormente agevolate, sia in ordine all'ammissione, sia sotto l'aspetto economico.

E' altresì prevista, nei limiti del numero massimo consentito, l'ammissione al servizio di coloro che, residenti o meno, pur non avendo raggiunto i 65 anni, necessitano di un tipo di ginnastica "dolce".

**Determinazione dei costi:** i costi di riferimento sono evidenziati nell'Allegato A.

##### *5.1.3 Centri Aperti*

**Finalità:** intendono contrastare i rischi di solitudine e di progressiva marginalizzazione della persona anziana offrendo occasioni di socialità, ricreazione, protagonismo. Al fine di garantire la promozione della comunità locale la gestione di questo servizio è affidata agli Organi direttivi dei Centri medesimi.

**Destinatari:** il servizio è rivolto a persone anziane.

**Prestazioni:** il servizio offre spazi di aggregazione, organizzazione di attività ricreative, gite, momenti occupazionali.

I Comuni mettono a disposizione i locali, in alcuni casi provvedendo alle relative utenze e alle spese di manutenzione; essi contribuiscono, altresì, nei casi in cui lo ritengano opportuno, alle spese annuali che i Centri pongono preventivamente in evidenza, mediante espressa richiesta di contributo economico.

#### I Servizi di sostegno : vedasi interventi domiciliari di cui al punto 4.2

## I Servizi sostitutivi

### **5.1.4 Ricoveri in Residenze Sanitario Assistenziali (RSA)**

**Finalità:** fornire all'anziano interventi di protezione assistenziale, abitativa e sanitaria sostituendosi al lavoro di cura della famiglia.

**Destinatari:** le RSA sono istituti di ricovero che accolgono persone totalmente o parzialmente non autosufficienti che non sono più in grado di rimanere al proprio domicilio in quanto presentano una grave compromissione sanitaria e una limitata autonomia.

L'accesso può essere:

- temporaneo con finalità riabilitative e/o di sollievo alla famiglia;
- definitivo

**Ammissione:** è predisposta dalla RSA. In mancanza di disponibilità immediata all'inserimento, il richiedente viene posto in lista d'attesa.

### **5.1.5 Ricoveri in Casa Albergo**

**Finalità:** fornire all'anziano interventi di protezione assistenziale, abitativa e sanitaria sostituendosi al lavoro di cura della famiglia.

**Destinatari** il servizio é rivolto a persone anziane autosufficienti nella gestione della propria persona che, per motivi legati all'età, non sono più in grado di vivere nella loro abitazione ma nello stesso tempo necessitano di un inserimento in un ambiente di tipo familiare in quanto sono in grado di collaborare alla realizzazione di una comunità abitativa. Il servizio rende quindi compatibili i bisogni di autonomia della persona con la necessità di protezione.

**Ammissione:** è predisposta dalla Struttura e, in mancanza di disponibilità immediata, il richiedente viene inserito in lista d'attesa.

**In assenza di strutture gestite direttamente dal Comune, è possibile accedere alle strutture pubbliche (o accreditate) e private della rete territoriale con possibilità, qualora sussistano i requisiti, di integrazione al pagamento della retta da parte del Comune.**

## **Disposizioni comuni ai punti 5.1.4 e 5.1.5**

### **I servizi sono a completo carico dell'utente**

Per tutte le strutture di ricovero il Comune può garantire un intervento economico ad integrazione della retta dovuta in funzione dell'importo della medesima e della situazione economica dell'utente, del suo nucleo familiare, e dei nuclei familiari dei tenuti agli alimenti a condizione che:

- la persona ne abbia fatto richiesta;
- la necessità del ricovero sia stata accertata dall'ufficio comunale competente;
- la situazione economica familiare dell'interessato e dei tenuti agli alimenti non consenta, secondo quanto previsto dall'Allegato B, l'assunzione autonoma della retta.

La valutazione della situazione economica avviene al momento della presentazione della domanda.

**N.B. In presenza di dette condizioni, il Comune garantisce l'integrazione economica fino ad un importo massimo coincidente con l'ammontare della retta giornaliera media delle Strutture accreditate.**

### **Modalità di valutazione della situazione economica**

Vengono presi in considerazione, oltre ai redditi netti del destinatario diretto della prestazione, i valori ISEE dei familiari tenuti agli alimenti, includendo nel calcolo anche i componenti il loro nucleo familiare, se a loro volta tenuti agli alimenti, secondo le priorità indicate dal Codice Civile\*.

Nell'ordine vengono, pertanto, considerati:

- a) tutti i redditi netti a disposizione dell'utente;

- b) l'ISEE del nucleo composto dagli altri soggetti con cui convive il destinatario diretto della prestazione, composto dai soli coniuge, figli, genitori, generi e nuore; sono considerati facenti parte del nucleo i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti;
- c) l'ISEE del nucleo familiare dei figli, composto dai soli figli e dall'eventuale coniuge degli stessi, nonché dalle persone a carico ai fini IRPEF; in mancanza dei figli, l'ISEE dei discendenti prossimi, anche naturali;
- d) l'ISEE del nucleo familiare dei genitori o degli adottanti, composto dai soli genitori o adottanti, nonché dalle persone a carico ai fini IRPEF; in mancanza dei genitori, l'ISEE degli ascendenti prossimi, anche naturali;
- e) l'ISEE del suocero e della suocera;
- f) l'ISEE dei fratelli e delle sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
- Non si tiene conto della situazione economica del coniuge legalmente separato e non convivente.

In considerazione di quanto stabilito dall'art.2740 del c.c. secondo il quale il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri, qualora il ricoverato percepisca emolumenti arretrati o somme a qualsiasi titolo non considerate al momento della quantificazione del contributo integrativo, tali emolumenti devono essere versati al Comune fino a copertura dei costi rimasti a carico dell'Ente.

Il Comune si rivalde delle spese sostenute relativamente ai servizi erogati anche nei confronti degli eredi.

**Dev'essere mantenuta nelle disponibilità del ricoverato una somma mensile per spese minute (anche mediante contribuzione comunale).**

Può essere valutata l'opportunità di mantenere nelle disponibilità del ricoverato una somma per spese eccezionali fino ad un massimo di € 6.000,00# .

**Sono in ogni caso esclusi dall'integrazione comunale:**

- i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, fino alla concorrenza del valore. Non si procede nel senso anzidetto in relazione alla casa di abitazione, allorché la stessa sia occupata dal solo coniuge;
- i titolari di valori mobiliari fino al totale esaurimento dei medesimi;

Al momento dell'ammissione, per gli utenti per i quali è stata valutata positivamente la richiesta di assunzione parziale dell'onere da parte del Comune, la regolazione dei rapporti economici avviene come di seguito specificato: il beneficiario della prestazione versa mensilmente all'Amministrazione comunale il rateo delle pensioni e ogni altro emolumento sopravvenuto (anche attraverso delega o accreditamento sul proprio conto corrente bancario, dal quale autorizza l'Amministrazione medesima a prelevare in relazione agli oneri assistenziali sostenuti in suo favore), che viene incamerato a copertura del debito maturato; delega, inoltre, l'Amministrazione comunale ad introitare le quote di partecipazione alla spesa dei familiari.

**Determinazione dei costi:** I costi di riferimento sono evidenziati nell'Allegato A.

**Concorso al costo del servizio:** come da Allegato B.

---

\* **Art.433 c.c. : Persone obbligate.** – All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

**Art.434 c.c. : Cessazione dell'obbligo tra affini.** – L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:

- 1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;
- 2) quando il coniuge da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.

**Art.441 c.c. : Concorso di obbligati.** – Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche.

## 5.2 AREA HANDICAP E DISAGIO ADULTO

Gli interventi nei confronti delle persone adulte (maggiorescenti, ma non ancora in età post-lavorativa) sono attivati per contrastare situazioni di non autosufficienza economica, ma soprattutto di non autosufficienza e non autonomia per patologie fisiche o mentali o per condizioni di particolare marginalità sociale.

Si tratta di persone seguite dai servizi sociali territoriali del Comune così come da servizi specifici dell'Azienda Sanitaria - in particolare i Servizi per le tossicodipendenze e l'alcool dipendenza (SERT e NOA) e dell'Azienda Ospedaliera - in particolare i Centri Psico Sociali (CPS).

Nei confronti delle persone adulte in difficoltà sono attivati gli interventi di aiuto economico e/o di assistenza domiciliare secondo le caratteristiche e le metodiche descritte nei paragrafi precedenti.

Tra le attività del servizio rientrano gli interventi specifici per la disabilità e per le condizioni di marginalità sociale.

### Le attività ed i servizi per la disabilità

Le attività che i servizi comunali promuovono nei confronti delle persone disabili, fanno riferimento alla scelta di:

- sostenere e valorizzare la famiglia di appartenenza;
- favorire ogni possibilità di utilizzo di risorse ed opportunità "aspecifiche", cioè di risorse di socializzazione e di servizio aperte alla generalità dei cittadini ed in quanto tali non stigmatizzanti ed in grado di favorire la "visibilità" e l'accettazione delle persone con handicap;
- costituire interventi individualizzati che attraverso l'utilizzo di servizi specifici e di opportunità non istituzionali garantiscano "percorsi" che siano comunque di contrasto all'emarginazione ed alla perdita di autonomia.

### **ACCESSO AI SERVIZI**

Vi è una prassi comune a tutti i servizi afferenti all'Area Handicap che prevede una valutazione della persona da parte del Servizio Disabilità ed Handicap dell'Azienda Sanitaria Locale, finalizzata all'individuazione del servizio diurno o residenziale che si ritiene più rispondente ai suoi precisi bisogni.

### I Servizi di sostegno (vedasi anche gli interventi domiciliari di cui al punto 4.2)

#### **SERVIZI DIURNI**

##### **5.2.1 Centri socio-educativi (CSE)**

**Finalità:** appoggio diurno alla "vita familiare" per sostenerne le possibilità di gestione della persona disabile.

**Ammissione:** avviene mediante presentazione di apposita istanza al Comune di residenza e all'Ente gestore della struttura, cui segue la valutazione da parte del Servizio Disabilità ed Handicap dell'Azienda Sanitaria Locale ed il relativo inserimento in lista d'attesa.

**Destinatari:** persone con grave compromissione dell'autonomia e delle capacità di relazione.

**Prestazioni:** assistenziali, educative, riabilitative socio-sanitarie.

Il servizio prevede contribuzione a carico dell'utente.

##### Modalità di valutazione della situazione economica

La situazione economica è valutata secondo la normativa ISEE.

##### Composizione nuclei di riferimento:

- nucleo familiare del destinatario diretto della prestazione, composto dal destinatario medesimo e dai soli coniuge, figli, genitori (con riferimento all'art.433 c.c.); sono, altresì, considerati facenti parte del nucleo i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti;
- destinatario diretto della prestazione, laddove lo stesso risulti portatore di handicap permanente grave di cui all'art.3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n.104, accertato ai sensi dell'art.4 della stessa legge.

##### **Determinazione dei costi**

Il costo di riferimento è quello praticato dall'Ente gestore, come evidenziato nell'Allegato A.

**Concorso al costo del servizio:** come da Allegato B.

### *Servizio di trasporto al Centro socio-educativo*

Ove il servizio di trasporto al Centro socio-educativo fosse offerto quale complementare alle attività socio-educative, il Comune si fa carico del costo di tale servizio rivalendosi sull'utenza nella misura percentuale fissata per la frequenza al Centro Socio Educativo.  
In altri casi si interviene con contributi economici a sostegno della spesa sostenuta.

### *5.2.2 Servizi di formazione all'autonomia (SFA)*

**Finalità:** migliorare la qualità di vita di persone disabili con sufficienti autonomie e capacità di relazione attraverso esperienze educative - formative volte a incrementare l'integrazione sociale.

**Destinatari:** persone disabili che hanno superato l'obbligo scolastico e che possiedono sufficienti capacità relazionali, adattive e di comunicazione.

**Ammissione:** stesse modalità previste per il Centro socio-educativo.

**Prestazioni:** attraverso progetti educativi individualizzati, offrire occasioni di integrazione in attività socializzanti, sportive ed animative ed in attività di tipo occupazionale.

**Determinazione dei costi:** i costi di riferimento sono evidenziati nell'Allegato A.

**Concorso al costo del servizio:** la quota a carico dell'utente è calcolata nella stessa percentuale di costo del servizio prevedibile in caso di frequenza al Centro socio-educativo (Allegato B).

### *5.2.3 Accoglienza diurna presso comunità*

Alcune comunità offrono un servizio di accoglienza diurno.

**Finalità:** interventi temporanei di sollievo e/o di emergenza; in alcuni casi perseguimento di obiettivi di conoscenza della persona disabile per progettare un più corretto programma di intervento.

Il servizio prevede contribuzione a carico dell'utente.

**Determinazione dei costi:** i costi di riferimento sono evidenziati nell'Allegato A.

**Concorso al costo del servizio:** la quota a carico dell'utente è calcolata nella stessa percentuale di costo del servizio prevedibile in caso di frequenza al Centro socio-educativo (Allegato B).

## I Servizi sostitutivi

### SERVIZI RESIDENZIALI

#### *5.2.4 Centri residenziali per handicappati (CRH)*

**Finalità:** accoglienza di persone con gravi e gravissime limitazioni dell'autonomia.

**Prestazioni:** offrono supporto assistenziale specifico e prestazioni sanitarie a chi è impossibilitato a rimanere in via temporanea o permanente nel proprio nucleo familiare.

**Ammissione:** avviene mediante presentazione di apposita istanza al Comune di residenza e all'Ente gestore della struttura, cui segue la valutazione da parte del Servizio Disabilità ed Handicap dell'Azienda Sanitaria Locale ed il relativo inserimento in lista d'attesa.

Il servizio prevede contribuzione a carico dell'utente.

**Determinazione dei costi:** I costi di riferimento sono evidenziati nell'Allegato A.

**Concorso al costo del servizio:** come da Allegato B.

#### *5.2.5 Comunità alloggio per handicappati*

**Finalità:** accoglienza di persone disabili per le quali la situazione di piccola convivenza e di strette relazioni sia congruente con i loro bisogni di assistenza e le loro condotte personali.

**Ammissione:** stesse modalità previste per il CRH.

Il servizio prevede contribuzione a carico dell'utente.

**Determinazione dei costi:** I costi di riferimento sono evidenziati nell'Allegato A.

**Concorso al costo del servizio:** come da Allegato B.

#### *5.2.6 Ricoveri temporanei*

Sono considerati "ricoveri temporanei" accoglienze limitate nel tempo presso servizi residenziali di persone in condizione di disabilità normalmente assistite in famiglia, per le quali il servizio sociale di base individui la necessità e/o l'opportunità di un periodo temporaneo di allontanamento dal nucleo familiare convivente. L'onere del ricovero temporaneo è a totale carico del diretto interessato.

## Disposizioni comuni ai punti 5.2.4 e 5.2.5

I protocolli d'intesa stipulati fra l'Azienda Sanitaria Locale e gli Enti gestori dei Servizi residenziali dell'Area Disabilità ed handicap, prevedono il pagamento della retta giornaliera da parte del Comune di residenza della persona inserita, modalità del tutto assimilabile a quella utilizzata per i servizi diurni.

Il Comune procede, pertanto, alla riscossione totale degli oneri sostenuti in ordine all'inserimento, richiedendoli al diretto fruitore del servizio.

Il Comune può, altresì, assumere parte dell'onere predetto, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in funzione dell'importo della retta e della situazione economica dell'utente, del suo nucleo familiare e dei tenuti agli alimenti a condizione che:

- la necessità del ricovero sia stata accertata dal Servizio competente;
- la situazione economica dell'interessato e dei familiari non consenta la totale copertura dell'onere.

### Modalità di valutazione della situazione economica

Vengono presi in considerazione, oltre ai redditi netti del destinatario diretto della prestazione, i valori ISEE dei familiari tenuti agli alimenti, includendo nel calcolo anche i componenti il loro nucleo familiare, se a loro volta tenuti agli alimenti, secondo le priorità indicate dal Codice Civile.

Nell'ordine vengono, pertanto, considerati:

- a) tutti i redditi netti a disposizione dell'utente;
- b) l'ISEE del nucleo composto dagli altri soggetti con cui convive il destinatario diretto della prestazione, composto dai soli coniuge, figli, genitori, generi e nuore; sono considerati facenti parte del nucleo i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti;

N.B. Laddove il destinatario diretto della prestazione effettui rientri fine-settimanali presso il proprio nucleo familiare, è possibile considerarlo quale soggetto a carico ai fini IRPEF nell'ambito del medesimo, con particolare riguardo agli elementi rilevati in sede di valutazione sociale (numero dei rientri, necessità assistenziali derivanti, ecc.).

- c) l'ISEE del nucleo familiare dei figli, composto dai soli figli e dall'eventuale coniuge degli stessi, nonché dalle persone a carico ai fini IRPEF; in mancanza dei figli, l'ISEE dei discendenti prossimi, anche naturali;
- d) l'ISEE del nucleo familiare dei genitori o degli adottanti, composto dai soli genitori o adottanti, nonché dalle persone a carico ai fini IRPEF; in mancanza dei genitori, l'ISEE degli ascendenti prossimi, anche naturali;
- e) l'ISEE del suocero e della suocera;
- f) l'ISEE dei fratelli e delle sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Non si tiene conto della situazione economica del coniuge legalmente separato e non convivente.

In considerazione di quanto stabilito dall'art.2740 del c.c. secondo il quale il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri, qualora il ricoverato percepisca emolumenti arretrati o somme a qualsiasi titolo non considerate al momento della quantificazione del contributo integrativo, tali emolumenti devono essere versati al Comune fino a copertura dei costi rimasti a carico dell'Ente.

Il Comune si rivale delle spese sostenute relativamente ai servizi erogati anche nei confronti degli eredi.

**Dev'essere mantenuta nelle disponibilità del ricoverato una somma mensile per spese minute (anche mediante contribuzione comunale).**

Può essere valutata l'opportunità di mantenere nelle disponibilità del ricoverato una somma per spese eccezionali fino ad un massimo di € 6.000,00# .

### **Il Comune si esime in ogni caso dall'assunzione parziale della retta in favore di:**

- titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, fino alla concorrenza del valore. Non si procede nel senso anzidetto in relazione alla casa di abitazione, allorché la stessa sia occupata da almeno 5 anni precedenti la richiesta di ricovero, dal genitore o dal coniuge;
- i titolari di valori mobiliari fino al totale esaurimento dei medesimi;

Al momento dell'ammissione, la regolazione dei rapporti economici avverrà come segue: il beneficiario della prestazione versa mensilmente all'amministrazione comunale il rateo delle pensioni (anche attraverso delega) e ogni altro emolumento sopravvenuto che sarà incamerato dal Comune a copertura del debito maturato; delega, inoltre, l'amministrazione comunale ad introitare le quote di partecipazione alla spesa dei familiari.

## Le attività e i servizi per il disagio adulto e le situazioni di emarginazione grave

Sono previsti specifici interventi nei confronti delle persone in condizione di grave emarginazione che assommano al disagio economico e/o a patologie specifiche, condizioni di marginalità sociale, e difficoltà a trovare accoglienza e risposte nei servizi territoriali e istituzionali.

La valutazione del servizio sociale può prevedere: l'erogazione di contributi economici, in particolare relativamente all'approvvigionamento dei farmaci, l'ammissione al servizio pasti, l'ammissione al servizio inserimento lavorativo ecc.

### Servizi sostitutivi a carattere assistenziale

#### *Ricoveri in Istituti psichiatrici assistenziali*

**Finalità:** fornire al malato psichiatrico interventi di protezione assistenziale, abitativa e sanitaria sostituendosi al lavoro di cura della famiglia.

**Destinatari:** persone affette da patologie psichiatriche ritenute non riabilitabili, impossibilitate a rimanere presso il proprio domicilio o il nucleo familiare d'origine.

L'accesso può essere:

- temporaneo con finalità riabilitative e/o di sollievo alla famiglia;
- definitivo

**Ammissione:** è predisposta dal competente Servizio Psichiatrico dell'ASL. In mancanza di disponibilità immediata all'inserimento, il richiedente viene posto in lista d'attesa.

In assenza di strutture gestite direttamente dal Comune, è possibile accedere alle strutture pubbliche e private della rete territoriale con possibilità, qualora sussistano i requisiti, di integrazione al pagamento della retta da parte del Comune.

Per tutte le strutture di ricovero il Comune può garantire un intervento economico ad integrazione della retta dovuta in funzione dell'importo della retta e della situazione economica dell'utente, del suo nucleo familiare, e dei nuclei familiari dei figli a condizione che:

- la persona ne abbia fatto richiesta;
- la necessità del ricovero sia stata accertata dal Servizio competente;
- la situazione economica familiare dell'interessato e dei figli non consenta, secondo quanto previsto dall'Allegato B, l'assunzione autonoma della retta.

La valutazione della situazione economica avviene al momento della presentazione della domanda.

#### Modalità di valutazione della situazione economica

Vengono presi in considerazione, oltre ai redditi netti del destinatario diretto della prestazione, i valori ISEE dei familiari tenuti agli alimenti, includendo nel calcolo anche i componenti il loro nucleo familiare, se a loro volta tenuti agli alimenti, secondo le priorità indicate dal Codice Civile.

Nell'ordine vengono, pertanto, considerati:

a) tutti i redditi netti a disposizione dell'utente;

b) l'ISEE del nucleo composto dagli altri soggetti con cui convive il destinatario diretto della prestazione, composto dai solì coniuge, figli, genitori, generi e nuore; sono considerati facenti parte del nucleo i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti;

N.B. Laddove il destinatario diretto della prestazione effettui rientri fine-settimanali presso il proprio nucleo familiare, è possibile considerarlo quale soggetto a carico ai fini IRPEF nell'ambito del medesimo, con particolare riguardo agli elementi rilevati in sede di valutazione sociale (numero dei rientri, necessità assistenziali derivanti, ecc.).

c) l'ISEE del nucleo familiare dei figli, composto dai soli figli e dall'eventuale coniuge degli stessi, nonché dalle persone a carico ai fini IRPEF; in mancanza dei figli, l'ISEE dei discendenti prossimi, anche naturali;

d) l'ISEE del nucleo familiare dei genitori o degli adottanti, composto dai soli genitori o adottanti, nonché dalle persone a carico ai fini IRPEF; in mancanza dei genitori, l'ISEE degli ascendenti prossimi, anche naturali;

e) l'ISEE del suocero e della suocera;

f) l'ISEE dei fratelli e delle sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Non si tiene conto della situazione economica del coniuge legalmente separato e non convivente.

In considerazione di quanto stabilito dall'art.2740 del c.c. secondo il quale il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri, qualora il ricoverato percepisca emolumenti arretrati o somme a qualsiasi titolo non considerate al momento della quantificazione del contributo integrativo, tali emolumenti devono essere versati al Comune fino a copertura dei costi rimasti a carico dell'Ente.

Il Comune si rivale delle spese sostenute relativamente ai servizi erogati anche nei confronti degli eredi.

**Dev'essere mantenuta nelle disponibilità del ricoverato una somma mensile per spese minute (anche mediante contribuzione comunale).**

**Sono in ogni caso esclusi dall'integrazione comunale:**

- titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, fino alla concorrenza del valore. Non si procede nel senso anzidetto in relazione alla casa di abitazione, allorché la stessa sia occupata da almeno 5 anni precedenti la richiesta di ricovero, dal genitore o dal coniuge;
- i titolari di valori mobiliari fino al totale esaurimento dei medesimi;

Al momento dell'ammissione, per gli utenti per i quali è stata valutata positivamente la richiesta di assunzione parziale dell'onere da parte del Comune, la regolazione dei rapporti economici avverrà come segue: il beneficiario della prestazione versa mensilmente all'amministrazione comunale il rateo delle pensioni (anche attraverso delega) e ogni altro emolumento sopravvenuto che sarà incamerato dal Comune a copertura del debito maturato; delega, inoltre, l'amministrazione comunale ad introitare le quote di partecipazione alla spesa dei familiari.

**Determinazione dei costi:** I costi di riferimento sono evidenziati nell'Allegato A.

**Concorso al costo del servizio:** come da Allegato B

## 5.3 AREA MINORI

### Interventi di carattere economico

#### 5.3.1 *Affidamento familiare di minori*

Vengono riconosciute, nei limiti della disponibilità di bilancio, specifiche prestazioni economiche a sostegno dei nuclei familiari che accolgono minori in affidamento.

Il servizio di affidamento familiare per minori é regolato dalla Legge N. 184 del 4 maggio 1983.

Alle famiglie affidatarie viene erogato un contributo economico mensile, salva diversa valutazione del servizio sociale proponente e/o dell'Autorità Giudiziaria, mediante deliberazione della Giunta Comunale.

L'importo minimo erogabile è pari al 50% del "Minimo vitale" riferito al solo numero di minori affidati.

Il servizio è soggetto a valutazione sociale.

#### 5.3.2 *Assistenza domiciliare di minori*

**Finalità:** viene attivata in situazione di difficoltà temporanea della famiglia ed ha come finalità la riattivazione delle potenzialità della stessa per il raggiungimento della propria autonomia nell'assolvimento dei compiti educativi nei confronti dei minori.

**Destinatari:** si rivolge a nuclei familiari in particolari situazioni di disagio sociale e/o relazionale relativamente alla gestione di minori residenti nel Comune.

**Modalità di erogazione:** contributo economico a favore del minore finalizzato all'acquisto di prestazioni educative da parte di una persona, a tal fine adeguatamente preparata, con compiti di sostegno al rapporto con le figure genitoriali e parentali, sostegno scolastico, interventi di integrazione sociale.

**Attivazione:** avviene su segnalazione o rilevazione della situazione di bisogno ed è soggetta a valutazione sociale.

L'entità del contributo è determinata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, sulla base della situazione economica del nucleo familiare cui appartiene il minore direttamente interessato.

#### Modalità di valutazione della condizione economica

In relazione alla finalità dell'intervento viene preso in considerazione l'ISEE del nucleo familiare cui appartiene il destinatario diretto della prestazione, con situazione aggiornata al momento in cui viene esplicitata la richiesta, considerando in aggiunta ogni altro emolumento di spettanza, ancorché non considerato ai fini ISEE.

**Composizione nuclei di riferimento:** nucleo familiare del destinatario diretto della prestazione, composto dal destinatario medesimo e dai soli coniuge, figli, genitori (con riferimento all'art.433 c.c.); sono, altresì, considerati facenti parte del nucleo i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti.

**Determinazione del contributo:** come da Allegato B

### Servizi di sostegno

#### 5.3.3 *Centro Ricreativo Estivo Diurno (CRED)*

**Finalità:** offrire uno spazio ludico-ricreativo a forte valenza socializzante rivolto ai minori in età scolare nell'arco delle vacanze estive, svolgendo, nel contempo, un'azione di sostegno alla famiglia nella custodia dei figli;

**Destinatari:** minori dai cinque ai quattordici anni.

**Ammissione:** è predisposta dall'Ufficio Servizi Sociali, dando priorità ai residenti e ai minori in situazione di maggiore bisogno socio-relazionale, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

**Determinazione dei costi:** I costi di riferimento sono evidenziati nell'Allegato A.

**Concorso al costo del servizio:** come da Allegato B.

### **5.3.4 Mini Centro Ricreativo Estivo Diurno (MINICRED)**

**Finalità:** offrire uno spazio ludico-ricreativo a forte valenza socializzante rivolto ai minori in età pre-scolare nel corso del mese di agosto, svolgendo, nel contempo, un'azione di sostegno alla famiglia nella custodia dei figli;

**Destinatari:** minori da uno a sei anni.

**Ammissione:** è predisposta dall'Ufficio Servizi Sociali, dando priorità ai residenti e ai minori in situazione di maggiore bisogno socio-relazionale, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

**Determinazione dei costi:** I costi di riferimento sono evidenziati nell'Allegato A.

**Concorso al costo del servizio:** come da Allegato B.

## **Servizi sostitutivi**

### **5.3.5 Comunità alloggio per minori**

**Finalità:** l'obiettivo principale di questo servizio è di offrire un ambiente accogliente ai bambini allontanati dalla propria famiglia, dove possano essere soddisfatti i bisogni di relazione e sostegno.

**Destinatari:** il servizio si rivolge ai bambini e ai ragazzi che per motivi diversi non possono permanere all'interno del proprio nucleo familiare per un periodo definito.

**Ammissione:** l'inserimento in Comunità alloggio è predisposto dall'ASL, che è stata delegata dal Comune in ordine alla tutela dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

#### **Modalità di valutazione della situazione economica**

La situazione economica è valutata secondo la normativa ISEE.

#### **Composizione nuclei di riferimento:**

a) nucleo composto dal destinatario diretto della prestazione. Si prendono in considerazione tutti i redditi netti a disposizione dell'utente (in relazione alla finalità dell'intervento si ritiene di prendere in considerazione l'ISEE al momento dell'istruzione della pratica, considerando in aggiunta ogni altro emolumento di spettanza, ancorché non da dichiararsi ai fini ISEE);

b) nucleo composto dai genitori; sono considerati facenti parte del nucleo i soggetti a carico IRPEF di uno dei componenti.

**Determinazione dei costi:** I costi di riferimento sono evidenziati nell'Allegato A.

**Concorso al costo del servizio:** come da Allegato B.

### **5.3.6 Centri o Comunità di pronto intervento**

**Finalità:** il servizio nasce per rispondere a situazioni d'emergenza in cui si renda necessaria una temporanea ospitalità e protezione.

**Destinatari:** minori soli o madri con bambini

**Ammissione:** il servizio viene attivato dall'Ufficio Servizi Sociali comunale o dell'ASL, o su segnalazione delle Forze dell'Ordine (Polizia Municipale, Ferroviaria, Carabinieri e Questura).

## DEFINIZIONE MINIMO VITALE

Relativamente all'anno 2005 il minimo vitale per la persona sola è stabilito nell'importo di 500 euro mensili

### COSTI DI RIFERIMENTO DEI SERVIZI EROGATI DAL COMUNE

I "costi di riferimento" sono una parte della spesa effettivamente sostenuta per l'erogazione del servizio e vengono determinati come specificato per ogni intervento.

#### 1) Assistenza domiciliare

➤ Costo di riferimento € 15.89 /H (ca. L.30.767)

Il costo è stato così ricavato: prezzo praticato dal fornitore, IVA 4% inclusa

#### 2) Servizio pasti a domicilio

➤ Costo di riferimento € 5.00 a pasto (ca. L.9.681)

Il costo è stato così ricavato: prezzo praticato dal fornitore del pasto, IVA 10% inclusa, aumentato del 10% per la consegna del pasto a domicilio

#### 3) Telesoccorso

➤ Costo di riferimento € 28.40 mensili (L.55.000)

Il costo è pari al prezzo del canone di allacciamento mensile praticato dal fornitore, IVA 4% inclusa, senza oneri aggiuntivi per l'installazione e l'uso dell'apparecchiatura

#### 4) Contributo economico per partecipazione Soggiorni climatici

➤ Quota sulla quale calcolare il contributo: 30% del costo del Soggiorno

5) **Corso di ginnastica articolare per anziani**

- Costo di riferimento:
  - Residenti ultrasessantacinquenni € 11.00 (ca. L.21.300)
  - Altri € 16.00 (ca. L.30.000)

6) **Handicap: Centri Socio Educativi (C.S.E.), Servizi di Formazione all'Autonomia (S.F.A.), Accoglienza diurna presso comunità ed eventuale servizio di trasporto**

- Costo di riferimento: costo posto a carico del Comune dall'Ente gestore, IVA 4% inclusa o IVA esente

7) **Centro ricreativo estivo diurno per minori (C.R.E.D.)**

- Costo di riferimento:
  - Residenti € 180.00 (ca. L.350.000)
  - Non residenti € 230.00 (ca. L.450.000)

8) **Mini Centro ricreativo estivo diurno per minori (MINIC.R.E.D.)**

- Costo di riferimento:
  - Residenti e non € 330.00 (ca. L.639.000)

9) **Case Albergo e Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.)**

- Costo di riferimento: retta applicata dagli Enti gestori, nei limiti regolamentati

10) **Comunità alloggio e Centri residenziali per handicappati (C.R.H.)**

- Costo di riferimento: costo posto a carico del Comune dall'Ente gestore, IVA 4% inclusa o IVA esente

11) **Comunità alloggio per minori**

- costo di riferimento: retta praticata dall'Ente gestore

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE A CARICO DELL'UTENZA**

**TABELLE RELATIVE AI LIVELLI INIZIALI E FINALI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA**

Precisato che il costo del servizio viene quantificato nell'allegato A), per ciascun servizio viene individuato:

- un valore relativo al livello minimo della situazione economica (ISEE) denominato "iniziale", fino al cui importo corrisponde un servizio gratuito oppure la percentuale minima da applicare al costo del servizio per calcolare la tariffa a carico dell'utente
- un valore relativo al livello massimo della situazione economica (ISEE) denominato "finale", a partire dal quale corrisponde la percentuale massima da applicare al costo del servizio ai fini del calcolo della tariffa a carico dell'utente

Per i valori relativi alle situazioni economiche intermedie, la percentuale da applicare al costo, ai fini del calcolo della contribuzione dell'utente, viene ricavata secondo il sistema della interpolazione lineare, applicando la seguente formula:

$$\text{Percentuale da applicare} = \text{Percentuale minima} + \frac{(\text{ISEE Utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\% \text{ max} - \% \text{ min})}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

Per la costruzione dei livelli "iniziali" e "finali" di situazione economica, si parte dal principio generale che i servizi debbano essere erogati gratuitamente fino alla concorrenza di una situazione economica pari al minimo vitale, salvo che i servizi erogati siano in sostituzione di spese comunque a carico delle famiglie. Il livello finale viene costruito moltiplicando il livello iniziale per un coefficiente determinato sulla base delle simulazioni effettuate per ciascun servizio.

Il valore individuato ogni anno come "minimo vitale", per la quantificazione delle tariffe a carico dell'utente, corrisponde all'Assegno sociale INPS alla data del 1° gennaio dell'anno precedente. Infatti, la situazione economica di riferimento per i servizi resi nell'anno corrente è quella dell'anno precedente.

## INDICE DELLE TABELLE

<b>4.1</b>	<b>INTERVENTI DI CARATTERE ECONOMICO</b>	TAB. 0
<b>4.2</b>	<b>SERVIZI DI SOSTEGNO DOMICILIARE</b>	TAB. 1
4.2.1	Assistenza domiciliare per persone anziane e disabili	TAB. 2
4.2.2	Servizio pasti	TAB. 3
4.2.3	Telesoccorso	
<b>5.1</b>	<b>AREA ANZIANI</b>	TAB. 4
5.1.1	Contributo economico finalizzato alla partecipazione ai Soggiorni climatici	
<b>5.2</b>	<b>AREA HANDICAP E DISAGIO ADULTO</b>	TAB. 5
5.2.1 - 5.2.2 - 5.2.3	; Servizi diurni e relativo trasporto	
<b>5.3</b>	<b>AREA MINORI</b>	TAB. 6
5.3.2	Assistenza domiciliare minori	TAB. 7
5.3.3 - 5.3.4	Centro Ricreativo Estivo Diurno (CRED e MINICRED)	
	<b>SERVIZI RESIDENZIALI A CARATTERE ASSISTENZIALE</b>	
5.1.4 e 5.1.5	Ricoveri in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) o in Case Albergo	TAB. 8
5.2.4 e 5.2.5	Handicap e disagio adulto - Servizi residenziali	TAB. 9
5.3.5	Comunità Alloggio per minori	TAB.10

**INTERVENTI E SERVIZI GENERICI - INTERVENTI DI CARATTERE ECONOMICO**

**TAB.0**

L'intervento economico del Comune si attua, comunque, dopo aver accertato che i figli e/o la rete parentale non sono in condizioni economiche tali da dover intervenire.

Tali condizioni sono accertate applicando la valutazione della situazione economica al nucleo familiare di appartenenza di ciascun figlio e di ciascun genitore, se non convivente con il destinatario diretto della prestazione, tenendo in considerazione la situazione economica del genitore, dei figli e di generi e nuore.

- situazione economica (ISEE) iniziale € 600 mensili (ca.f.1.200.000) = esenzione da contribuzione
- situazione economica (ISEE) finale € 1.800 mensili (ca.f.3.485.000) = contribuzione massima

Pertanto la formula da utilizzare per i valori intermedi di situazione economica ISEE (in riferimento ai quali verrà stabilita la misura percentuale con cui la rete parentale deve intervenire rispetto al contributo massimo previsto) è la seguente:

$$\text{Percentuale da applicare} = \frac{\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniz. (600)} \times 100}{\text{ISEE finale (1.800)} - \text{ISEE iniz. (600)}}$$

Il valore iniziale è stato ottenuto valutando di esentare dalla contribuzione fino a livelli ISEE corrispondenti a 600 euro (circa f.1.200.000), il valore finale è pari a 3 volte il livello iniziale.

TAB.1

ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI

- situazione economica (ISEE) iniziale € 500 mensili (£.968.135) = tariffa pari al 15% del costo
- situazione economica (ISEE) finale € 1.750 mensili (£.3.388.473) = tariffa pari all'80% del costo

pertanto la formula da utilizzare per i valori intermedi di situazione economica ISEE è:

$$\text{Percentuale da applicare} = 15 + \frac{\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniz. (500 X (80 - 15))}}{\text{ISEE finale (1.750)} - \text{ISEE iniz. (500)}}$$

Il valore iniziale è stato ottenuto valutando di erogare il servizio alla tariffa minima del 15% fino a livelli ISEE corrispondenti al minimo vitale, il valore finale è pari a 3,5 volte il livello iniziale

Nel caso di titolarità da parte dell'utente di assegno d'accompagnamento, la tariffa utente ottenuta applicando la formula sopra riportata, viene aumentata di una quota aggiuntiva calcolata come segue:

$$\text{Quota aggiuntiva} = (0,10 + \frac{\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniz. (500)} \times (0,80 - 0,10)}{\text{ISEE finale (1.750)} - \text{ISEE iniz. (500)}}) \times (\text{tariffa max} - \text{tariffa utente})$$

TAB.2

SERVIZIO PASTI

Per i destinatari contemplati al punto 2 del paragrafo 4.3.2, relativo al Servizio pasti, è prevista la copertura totale del costo, mentre per i destinatari di cui al punto 1 del medesimo paragrafo la tariffa è determinata come di seguito specificato:

- situazione economica (ISEE) iniziale € 500 mensili (€ 968.135) = tariffa pari al 50% del costo
- situazione economica (ISEE) finale € 1.250 mensili (€ 2.420.338) = tariffa pari al 100% del costo

pertanto la formula da utilizzare per i valori intermedi di situazione economica ISEE è:

$$\begin{aligned} \text{Percentuale da applicare} &= 50 + \frac{\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniz. (500)} \times (100 - 50)}{\text{ISEE finale (1250)} - \text{ISEE iniz. (500)}} \end{aligned}$$

Il valore iniziale è stato ottenuto valutando di erogare il servizio alla tariffa fissa del 50% fino a livelli ISEE corrispondenti al minimo vitale, il valore finale è pari a 2,5 volte il livello iniziale

Nel caso di titolarità da parte dell'utente di assegno d'accompagnamento, la tariffa utente ottenuta applicando la formula sopra riportata, viene aumentata di una quota aggiuntiva calcolata come segue:

$$\begin{aligned} \text{Quota aggiuntiva} &= (0,10 + \frac{\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniz. (500)} \times (1 - 0,10)}{\text{ISEE finale (1250)} - \text{ISEE iniz. (500)}}) \times (\text{tariffa max} - \text{tariffa utente}) \end{aligned}$$

- situazione economica (ISEE) iniziale € 500 mensili (£.968.135) = servizio gratuito
- situazione economica (ISEE) finale € 1.250 mensili (£.2.420.338) = tariffa pari al 100% del costo

pertanto la formula da utilizzare per i valori intermedi di situazione economica ISEE è:

$$\begin{aligned} \text{Percentuale da applicare} &= \text{ISEE utente} - \text{ISEE iniz. (500)} \times 100 \\ & \text{-----} \\ & \text{ISEE finale (1250)} - \text{ISEE iniz. (500)} \end{aligned}$$

Il valore iniziale è stato ottenuto valutando di erogare il servizio gratuitamente fino a livelli ISEE corrispondenti al minimo vitale, il valore finale è pari a 2,5 volte il livello iniziale

Nel caso di titolarità da parte dell'utente di assegno d'accompagnamento, la tariffa utente ottenuta applicando la formula sopra riportata, viene aumentata di una quota aggiuntiva calcolata come segue:

$$\begin{aligned} \text{Quota aggiuntiva} &= (0,30 + \text{ISEE utente} - \text{ISEE iniz. (500)} \times (1 - 0,30)) \\ & \text{-----} \\ & \text{ISEE finale (1250)} - \text{ISEE iniz. (500)} \end{aligned} \times (\text{tariffa max} - \text{tariffa utente})$$

- AREA ANZIANI -  
CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE AI SOGGIORNI CLIMATICI

TAB. 4

- situazione economica (ISEE) iniziale € 500 mensili (£.968.135) = tariffa pari al 70% del costo
- situazione economica (ISEE) finale € 1.000 mensili (£.1.936.270) = tariffa pari al 100% del costo

pertanto la formula da utilizzare per i valori intermedi di situazione economica ISEE è:

$$\begin{aligned} \text{ISEE utente} - \text{ISEE iniz. (500)} \times (100 - 70) \\ \text{ISEE finale (1000)} - \text{ISEE iniz. (500)} \end{aligned}$$

Percentuale da applicare = 70 + -----

L'importo del contributo da erogare si ottiene per differenza, sottraendo al costo del soggiorno il costo a carico dell'utente ottenuto dalla formula suddetta, in modo da erogare il contributo economico solo per livelli ISEE compresi fra il minimo vitale e un valore finale pari a 2 volte il minimo vitale

## HANDICAP E DISAGIO ADULTO - SERVIZI DIURNI E RELATIVO TRASPORTO

(C.S.E. - S.F.A. - ACCOGLIENZA DIURNA PRESSO COMUNITA')

- situazione economica (ISEE) iniziale € 500 mensili (£.968.135) = servizio gratuito
- situazione economica (ISEE) finale € 1.750 mensili (ca.£.3.388.473) = tariffa pari al 100% del costo

pertanto la formula da utilizzare per i valori intermedi di situazione economica ISEE è:

$$\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniz. (500)} \times 100$$

Percentuale da applicare = -----

$$\text{ISEE finale (1.750)} - \text{ISEE iniz. (500)}$$

Il valore iniziale è stato ottenuto valutando di erogare il servizio gratuitamente fino a livelli ISEE corrispondenti al minimo vitale, il valore finale è pari a 3,5 volte il livello iniziale

Nel caso di titolarità da parte dell'utente di assegno d'invalidità civile, al valore iniziale corrisponde una tariffa minima del 10%, aumentata di un ulteriore 30% nel caso l'utente sia, altresì, titolare di indennità di accompagnamento; pertanto le formule da applicare sono rispettivamente le seguenti:

$$\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniz. (500)} \times (100 - 10)$$

Solo assegno Inv.civ.: Percentuale da applicare = 10 + -----

$$\text{ISEE finale (1.750)} - \text{ISEE iniz. (500)}$$

$$\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniz. (500)} \times (100 - 40)$$

Inv.civ. + Ind. accomp.: Percentuale da applicare = 40 + -----

$$\text{ISEE finale (1.750)} - \text{ISEE iniz. (500)}$$

N.B. Ai sensi del par.5.2.1 della Disciplina, laddove l'utente risulti portatore di handicap permanente grave di cui all'art.3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n.104, accertato ai sensi dell'art.4 della medesima e debitamente certificato, il nucleo di riferimento ai fini del calcolo dell'ISEE è composto dal solo destinatario diretto della prestazione.

- situazione economica (ISEE) iniziale € 500 mensili (ca. £.968.135) = contributo massimo erogabile
- situazione economica (ISEE) finale € 1.750 mensili (ca.£.3.388.473) = nessun contributo

pertanto la formula da utilizzare per i valori intermedi di situazione economica ISEE (in riferimento ai quali si procederà all'erogazione di una percentuale del contributo massimo erogabile) è la seguente:

$$\text{Percentuale da applicare} = \frac{\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniz. (500)} \times 100}{\text{ISEE finale (1.750)} - \text{ISEE iniz. (500)}} -$$

Il valore iniziale è stato ottenuto valutando di erogare il contributo massimo fino a livelli ISEE corrispondenti a 500 euro (circa £.968.135), il valore finale è pari a 3,5 volte il livello iniziale

Per i soli residenti, sono previste le seguenti agevolazioni:

- 1) nel caso vengano iscritti più bambini appartenenti al medesimo nucleo familiare, il costo del servizio è abbattuto del 20% per ogni iscritto oltre il primo
- 2) qualora la famiglia richieda il servizio ad un costo agevolato, si procede secondo i seguenti criteri:
  - situazione economica (ISEE) inferiore a € 500 mensili (£.968.135) = servizio gratuito
  - situazione economica (ISEE) compresa fra € 500 e € 650 mensili (ca.£.1.258.576) = costo di € 50 (ca £.100.000)

**TAB 8 AREA ANZIANI - RICOVERI IN CASE ALBERGO O IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI**

La somma mensile che, di norma, dev'essere mantenuta nelle disponibilità del ricoverato, affinché possa far fronte alle proprie spese personali, ammonta a € 65 (ca.£.125.000).

La quantificazione della quota minima a carico dei tenuti agli alimenti, viene effettuata con riferimento alle "Disposizioni comuni ai paragrafi 5.1.4 e 5.1.5" della Disciplina, procedendo come di seguito specificato:

- per situazione economica (ISEE) fino a € 700 mensili (£.1.355.389) = esonero contribuzione
- per situazione economica (ISEE) superiore a € 700 mensili:
  1. per i tenuti di cui ai punti b), c) e d) = 50% dell'eccedenza
  2. per i tenuti di cui ai punti e) ed f) = 30% dell'eccedenza
- per situazione economica (ISEE) superiore a € 2.085 mensili (£.4.037.123) = contribuzione al 100%

La somma mensile che, di norma, dev'essere mantenuta nelle disponibilità del ricoverato, affinché possa far fronte alle proprie spese personali, ammonta a € 65 (ca. f. 125.000).

La quantificazione della quota a carico dei tenuti agli alimenti, viene effettuata con riferimento alle disposizioni contenute nel paragrafo 5.2 della Disciplina "AREA HANDICAP E DISAGIO ADULTO", relativamente ai "servizi residenziali" e ai "servizi sostitutivi a carattere assistenziale", procedendo come di seguito specificato:

- per situazione economica (ISEE) fino a € 620 mensili (ca. f. 1.200.000) = esonero contribuzione
- per situazione economica (ISEE) superiore a € 620 mensili:
  1. per i tenuti di cui al punto b) = 100% dell'eccedenza
  2. per i tenuti di cui ai punti successivi = 50% dell'eccedenza
- per situazione economica (ISEE) superiore a € 2.085 mensili (f. 4.037.123) = contribuzione al 100%

In ordine alla quantificazione della quota a carico del nucleo composto dai genitori, con riferimento alle disposizioni di cui al paragrafo 4.6.3 della Disciplina, si procede come di seguito specificato:

- per situazione economica (ISEE) fino a € 620 mensili (ca. f.1.200.000) = esonero contribuzione
- per situazione economica (ISEE) superiore a € 620 mensili = 100% dell'eccedenza

